



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE  
CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA –  
SETTORE SCUOLA – TRIENNIO 2026-2028**

Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 2025, in Campobasso, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in sede di contrattazione integrativa a livello regionale

**TRA**

la delegazione di parte pubblica, presieduta dalla Dott.ssa Maria CHIMISSO, Dirigente Regionale dell'U.S.R. per il Molise,

**E**

la delegazione di parti sindacali, aventi titolo a sottoscrivere il presente contratto:

- CISL/Scuola - Antonietta PIETRANTONIO;
- CGIL/Scuola - Giuseppe LA FRATTA;
- ANIEF – Tiziana CIERI;
- SNALS-CONFSAL – ASSENTE;
- GILDA – UNAMS – Michele RAUSO,

**PREMESSO**

- che in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, d'ora in poi CCNL;
- che l'art. 37 del CCNL disciplina *ex novo* la materia del diritto allo studio del personale del comparto istruzione e ricerca – settore scuola, abrogando l'articolo 146, comma 1), lettera g), punto 1, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007,



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



nonché disapplicando l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988;

- che: a) l'articolo 30, comma 4, lettera b4) del CCNL stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale *"i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio"*; b) l'articolo 30, comma 2, lettera b) dello stesso CCNL prevede che la contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge, a livello regionale, *"tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL"*;
- che l'articolo 37, oltre ad individuare, al comma 2, i corsi per i quali possono essere concessi i permessi, al comma 3 demanda alla contrattazione collettiva integrativa regionale la definizione dei criteri di priorità per la concessione degli stessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari;
- che il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale, d'ora in avanti CCIR, sostituisce il CCIR sottoscritto dalle parti negoziali, in via definitiva, il 3 ottobre 2022, come integrato dal verbale di interpretazione autentica del 4 dicembre 2024, prot. n. 13784,

**LE PARTI STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Molise.
2. Per usufruire dei permessi il personale di cui trattasi deve essere in servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno); il beneficio non è previsto per il personale che ha un contratto di supplenza breve.
3. È ammesso a fruire dei predetti permessi anche il personale con contratto annuale per l'insegnamento della religione cattolica.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



4. Il personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro parziale (part-time) può usufruire dei permessi in questione in proporzione all'orario di lavoro svolto.

5. Il personale a tempo determinato, che presti servizio con orario inferiore a quello d'obbligo, usufruirà delle ore di permesso in modo proporzionale all'orario di lavoro settimanale e alla durata del contratto (30 giugno / 31 agosto); qualora il personale a tempo determinato risulti beneficiario dei permessi per il periodo da gennaio al 30 giugno o al 31 agosto, nell'eventualità di nuovo contratto per il periodo 01/09 – 31/12, potrà presentare nuova domanda, sempre per la stessa tipologia di corso, che sarà soddisfatta solo in presenza di residuo di monte ore del contingente.

I vincitori del concorso PNRR assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, tenuti a frequentare i corsi di abilitazione CFU/CFA di cui all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 18 bis, comma 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, potranno presentare richiesta dei permessi anche se non titolari di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, così come il personale a tempo determinato che dovrà frequentare i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

6. **La fruizione dei permessi è concessa esclusivamente per la frequenza alle attività didattiche, compresi i tirocini diretti ed indiretti considerati parti integranti dei corsi di studio, nella misura massima del 10% delle ore per la preparazione della tesi e, per il personale non di ruolo, per sostenere gli esami, mentre non spettano per le attività di studio.**

7. Il presente contratto collettivo integrativo regionale, conformemente al disposto dell'art. 8, comma 3 del CCNL, ha **durata triennale** e, quindi, produrrà effetti, nel senso che disciplinerà la concessione e la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto istruzione e ricerca – settore scuola in servizio nel territorio del Molise, **per gli anni solari 2026, 2027 e 2028**, fatte salve eventuali modifiche contrattuali nazionali o nuove disposizioni di legge. Resta, peraltro, fermo il disposto dell'articolo 8, comma 10, secondo periodo del CCNL, ai sensi del quale i contratti conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



## **Art. 2 – DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE**

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del CCNL, il limite dei permessi retribuiti è fissato nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Detto contingente, una volta determinato, è ripartito dal Ministero dell'istruzione e del merito tra le varie regioni.  
Il riparto del contingente regionale tra le due province della regione Molise sarà, invece, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale e verrà effettuato sulla base degli stessi criteri seguiti dal Ministero dell'istruzione e del merito per il riparto tra le regioni.
2. Laddove il numero delle domande presentate in ciascuna provincia fosse superiore ai contingenti determinati, il Dirigente dell'U.S.R. per il Molise compensa le quote spettanti all'Ambito Territoriale che ha ricevuto richieste inferiori al contingente a favore dell'Ambito Territoriale che ha ricevuto richieste superiori al contingente.
3. Laddove si dovesse presentare una situazione di eccezionale richiesta di permessi studio da parte del personale docente, gli Ambiti Territoriali compenseranno anche con le quote spettanti al personale ATA.

## **Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE**

1. Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituzione di servizio, **entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno**. Il personale in servizio su più sedi presenterà la domanda solo presso la prima sede di servizio (sede di titolarità).
2. Il personale docente e/o ATA utilizzato o comandato presso l'U.S.R. per il Molise o presso gli Ambiti Territoriali di Campobasso e Isernia presenterà la domanda al Dirigente dell'ufficio dove presta servizio.
3. **Le domande dovranno essere corredate dalla certificazione di avvenuta iscrizione al corso di studio.**
4. I Dirigenti Scolastici avranno cura, una volta ricevute le domande da parte del proprio personale, di assumerle a protocollo e di accertare il possesso dei requisiti dei richiedenti (appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 1, richiesta



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



dei permessi per uno dei corsi indicati all'art. 4 ed iscrizione al corso di studio dichiarato). **Entro il termine perentorio del 20 novembre i Dirigenti Scolastici provvederanno ad inviare le domande del personale di propria competenza al Dirigente dell'A.T.P. della provincia di servizio.**

5. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, oltre ovviamente alla richiesta di usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, i seguenti dati:
- cognome e nome, luogo e data di nascita;
  - indicazione del tipo di corso che si intende frequentare;
  - prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;
  - ordine e grado di scuola e sede di servizio (personale docente);
  - profilo professionale e sede di servizio (personale A.T.A.);
  - eventuale prestazione di servizio a tempo parziale o ad orario non completo;
  - per il personale a tempo indeterminato anzianità di servizio di ruolo (escluso l'a.s. in corso) e non di ruolo (anni interi);
  - per il personale a tempo determinato numero degli anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
  - tipo di contratto a tempo determinato (fino al 30 giugno/fino al 31 agosto), numero delle ore di servizio settimanali per il personale docente ed A.T.A. con contratto a tempo determinato;
  - indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio, ovvero di non aver mai usufruito in precedenza dei permessi per lo stesso tipo di corso;
  - dichiarazione che il tipo di corso di specializzazione, qualificazione, formazione e perfezionamento sia tenuto da un ente di formazione riconosciuto dal MIM.
6. Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea è necessario precisare se si è in corso o fuori corso.
7. **Il personale iscritto fuori corso**, che aspira al conseguimento di un diploma di laurea oltre a quello già posseduto, solo se non ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui è iscritto può chiedere di ottenere il beneficio. A tale personale verrà concesso il beneficio solo in presenza di ore residue ed in coda a tutte le tipologie di corsi.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



8. **Il personale interessato può chiedere la fruizione di permessi per una sola tipologia di corsi di cui all'art. 4;** qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l'intero ammontare delle ore, **le ore residue non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi**, atteso l'obbligo di scelta di un'unica tipologia di corso di cui all'art. 4.

**Art. 4 – CORSI DI STUDIO, ABILITAZIONI, SPECIALIZZAZIONE, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CHE DANNO TITOLO AI PERMESSI STUDIO**

1. I permessi per il diritto allo studio vengono concessi solo per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute.
2. I corsi di studio la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi vengono indicati **in ordine di priorità**:
  - a) percorsi per il conseguimento dei 30, 36, 60 CFU di cui al D.lgs. 59/2017, come modificato dal D.L. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 e di cui al DPCM 4 agosto 2023, recante indicazioni circa la definizione del percorso universitario ed accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado, con priorità ai corsi obbligatori rispetto ai non obbligatori.
  - b) Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (TFA) ad alunni con disabilità, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  - c) Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.
  - d) Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio relativo alla qualifica di appartenenza.
  - e) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio per l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di primo e secondo grado, di un diploma di laurea o titoli equipollenti.
  - f) Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale a ciclo unico, compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



I permessi verranno concessi esclusivamente per il conseguimento di una seconda laurea (laurea triennale + laurea specialistica, c.d. 3+2, o laurea magistrale a ciclo unico), oltre a quella già in possesso del richiedente.

- g) Corsi riconosciuti dal MIM finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione), purché di durata almeno annuale e con esame finale.
  - h) Corsi presso le facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane.
  - i) Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, presso Istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
  - j) Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIM per il conseguimento di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma on-line e fruibile in orario lavorativo, **e non per corsi on-line fruibili h 24.**
  - k) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute e/o corso riconosciuto dal MIM (master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo della piattaforma on-line fruibile in orario lavorativo, **e non per corsi on-line fruibili h 24.**
3. A parità di condizioni verrà data precedenza al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, all'anzianità di servizio e alla minore età anagrafica e a coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso o per altri tipi di corsi, salvo per il personale tenuto alla frequenza della tipologia di corsi obbligatori indicati all'art. 4, comma 2, lettera a) che hanno precedenza assoluta.
4. Verrà in ogni caso assicurata la precedenza ai permessi da rinnovare rispetto ad altre richieste, limitatamente al numero degli anni pari alla durata legale del corso di studi (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente 3+2, per cui si considera rinnovo la richiesta di permessi per la frequenza del 1° anno del





*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



biennio successivo al conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi).

5. In via residuale verranno assegnati permessi al personale che versa nelle condizioni di "fuori corso", come indicato all'art. 3 comma 7.

#### **Art. 5 – DURATA DEI PERMESSI E MODALITA' DI FRUIZIONE**

1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il personale a tempo determinato risultato beneficiario dei permessi per il periodo 01/01 – 30/06 o 31/08, nell'eventualità di nuovo contratto per il periodo 01/09 – 31/12, potrà presentare nuova domanda, sempre per la stessa tipologia di corso, **entro e non oltre il 30 settembre**, seguendo il medesimo iter burocratico della domanda presentata nell'anno precedente; la domanda sarà soddisfatta solo in presenza di residuo di monte ore del contingente.

I vincitori del concorso PNRR assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, tenuti a frequentare i corsi di abilitazione CFU/CFA di cui all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 18 bis, comma 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, potranno presentare richiesta dei permessi anche se non titolari di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, così come il personale a tempo determinato che dovrà frequentare il corso per il sostegno.

3. I Dirigenti degli AA.TT.PP. formeranno gli elenchi del personale avente titolo ai permessi, successivamente alla comunicazione da parte del MIM del contingente e al decreto regionale di ripartizione, mentre i Dirigenti scolastici provvederanno ad emettere i decreti di concessione dei permessi straordinari al personale di propria competenza, in modo proporzionale all'orario settimanale ed alla durata del contratto.
4. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi; inoltre, tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale, fatti salvi oggettivi motivi di carattere ostativo.





*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



5. Sono concessi permessi per la frequenza a corsi serali, solo nel caso in cui l'orario di svolgimento coincida con l'orario di servizio.
6. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
  - per la frequenza dei corsi e l'effettuazione dell'eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;
  - per la preparazione della tesi (come, ad esempio, colloqui con docenti e/o assistenti universitari), fino ad un massimo del 10% delle ore concedibili.
7. Gli aspiranti ammessi alla frequenza dei corsi on line, organizzati dalle Università telematiche statali o legalmente riconosciute o da Enti/Organismi riconosciuti dal MIM, dovranno attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, l'avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante l'orario di lavoro, nonché l'impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio.

Il personale a tempo indeterminato, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di permessi retribuiti previsti dall'art. 97, comma 1, lett. a) del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 18.01.2024, partecipazione a concorsi o esami, nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 103, comma 1 del citato CCNL.

Il personale a tempo determinato, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di permessi non retribuiti previsti dall'art. 35, comma 14 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 18.01.2024.
8. Il personale titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi; sarà cura del Dirigente procedere alla sostituzione del personale docente ed ATA nel rispetto delle disposizioni vigenti.
9. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, INDIRE o da ente accreditati.
10. Il personale a tempo indeterminato cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1° settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



## **Art. 6 - CERTIFICAZIONI**

1. Il personale richiedente i permessi in questione è tenuto a produrre al Dirigente Scolastico, all'atto della presentazione della domanda, l'avvenuta iscrizione al corso di studio; una volta ottenuto il beneficio è tenuto a produrre le certificazioni di frequenza ai corsi e del sostenimento degli esami finali al Dirigente Scolastico della sede di servizio, subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro il mese della concessione. Il personale con contratto a tempo determinato, qualora la data dell'esame finale fosse collocata successivamente al termine del contratto, dovrà produrre la completa documentazione immediatamente dopo l'esame finale.
2. Il personale ammesso alla frequenza di **corsi on-line previsti in presenza e non fruibili in modalità h 24**, organizzati da Università telematiche o da altri organismi accreditati, dovranno attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'avvenuta partecipazione alle lezioni on-line **durante l'orario di lavoro**, nonché l'impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio.
3. La mancanza delle predette certificazioni farà sì che i permessi già utilizzati vengano considerati come aspettativa per motivi personali (senza assegni), con recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento.

## **Art. 7 – CONTROVERSIE INDIVIDUALI**

1. Il personale interessato alla richiesta dei permessi retribuiti in presenza di eventuali controversie individuali di lavoro potrà proporre, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla vigente normativa (d.lgs. 165/2001), ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



**Art. 8 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto.
3. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato all'albo on-line delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici, in modo che tutto il personale interessato possa prenderne visione.

**Art. 9 - MODIFICA CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE**

1. Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Collettivo Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente C.C.I.R.

FIRMATO

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA - MARIA CHIMISSO

PER LE OO.SS. REGIONALI - COMPARTO SCUOLA

- CISL/Scuola - Antonietta PIETRANTONIO

- CGIL/Scuola - Giuseppe LA FRATTA



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio scolastico regionale per il Molise*  
*Direzione regionale*



- ANIEF – Tiziana CIERI
- SNALS-CONFSAL – ASSENTE
- GILDA – UNAMS – Michele RAUSO



## Elenco firmatari

**Maria Chimisso**

Firma di Maria Chimisso

Firma .....

**Tiziana Cieri**

Firma di Tiziana Cieri

Firma .....

**Giuseppe La Fratta**

Firma di Giuseppe La Fratta

Firma .....

**Antonietta Pietrantonio**

Firma di Antonietta Pietrantonio

Firma .....

**Michele Rauso**

Firma di Michele Rauso

Firma .....